Art. 34
Lavoratori sottoposti a procedimento penale

1. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale (o comunque tali da impedire la prestazione del lavoratore sottoposto a procedimento penale) per reati commessi nell'espletamento delle mansioni ad esso affidate, l'Azienda, ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 25 (*"provvedimenti disciplinari")* del presente Contratto, corrisponde al lavoratore interessato, per la durata dell'interruzione del servizio, la retribuzione quale definita dall'art. 35 del Contratto.

2. Il lavoratore è tenuto a mettersi a disposizione dell'Azienda entro 8 giorni dal momento in cui avrà riacquistato la libertà personale.

3. In ogni altro caso di interruzione del servizio dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale del lavoratore o comunque tali da impedirne la prestazione lavorativa, ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 25 (*"provvedimenti disciplinari")* del presente Contratto, è fatta salva, ove già esistente a livello aziendale, la conservazione del rapporto di lavoro del lavoratore non in prova (per un periodo di 12 mesi), che rimane sospeso a tutti gli effetti, senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità. Successivi periodi di interruzione si considerano continuativi quando il lavoratore abbia ripreso servizio, fra l'uno e l'altro, per una durata inferiore ai 30 giorni consecutivi. Alla scadenza dei dodici mesi si realizza la risoluzione del rapporto di lavoro con la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

4. Sono fatte salve le vigenti condizioni di miglior favore derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale[23].

DICHIARAZIONI A VERBALE

Assistenza legale - A favore dei lavoratori di cui al comma 1, salvo i casi di dolo o colpa grave degli stessi, l'Azienda fornirà a proprio carico l'assistenza legale nei limiti delle tariffe professionali esistenti.

[23] Vedi allegato 34a, 34b, 34c, 34d

Allegato 34a (E)

Ex. Art. 13 – Lavoratori sottoposti a procedimento penale
(c.c.n.l. ENEL 21.2.89)

DICHIARAZIONI A VERBALE

1) *Pronuncia della sentenza penale irrevocabile - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la decorrenza del periodo di cui al 2° comma del presente articolo, l'ENEL si impegna ad assumere "ex novo" per chiamata diretta il lavoratore che ne faccia richiesta, nei cui confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento. Le condizioni di assunzione terranno conto della posizione di inquadramento e retributiva acquisita dall'interessato prima della risoluzione del rapporto.*

2) *Sospensione del rapporto di lavoro ai sensi del 2° comma dell'art 13 Sussidio straordinario ai familiari a carico - Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro prevista dal 2° comma del presente articolo, l'Ente erogherà un sussidio straordinario a beneficio dei componenti del nucleo familiare a carico del lavoratore agli effetti delle detrazioni IRPEF. Detto sussidio è pari al 30% della retribuzione -quale definita dall'Art. 17 C.c.l. (c.c.n.s. art. 35) - che sarebbe spettata al dipendente, per il primo dei familiari a carico, e del 10% per ciascun ulteriore familiare a carico, fino ad un massimo del 50% della citata retribuzione. Il sussidio è escluso nel caso di sospensione del rapporto inferiore a 30 giorni e cessa ovviamente allo scadere del periodo di sospensione di 12 mesi.*

Allegato 34b (E)

Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in materia di "assistenza legale a lavoratori incorsi in procedimenti penali nell'espletamento delle mansioni ad essi affidate"

Allegato al c.c.n.l. ENEL del 21.2.89

In relazione alle richieste che circa l'argomento in oggetto sono state da Voi formulate nel corso delle trattative per il rinnovo del C.c.l. 29 maggio 1973, Vi comunichiamo quanto segue.

Premesso che, a norma delle vigenti polizze assicurative sottoscritte dall'ENEL, l'assistenza legale a lavoratori che incorrano in procedimenti giudiziari per eventuali responsabilità penali derivanti dall'espletamento delle mansioni ad essi affidate viene prestata dall'ASSITALIA, l'Ente continuerà ad adoperarsi nei confronti di detta Società assicuratrice, al fine di ottenere che la stessa ampli il numero dei legali da essa incaricati della trattazione delle vertenze in sede giudiziaria, e ciò per consentire al singolo lavoratore interessato di esprimere la sua preferenza per quello fra detti legali che dovrà assisterlo in giudizio. Qualora, peraltro, il lavoratore interessato non ritenga di avvalersi dell'assistenza dei legali dell'ASSITALIA, potrà farsi assistere da un legale di sua fiducia, con onere a carico dell'ENEL, ovviamente nei limiti delle tariffe professionali.

Per l'eventuale prosecuzione del giudizio penale dopo che sia venuta a cessare la gestione della vertenza da parte dell'ASSITALIA, le spese della relativa assistenza legale saranno del pari a carico dell'ENEL sia che il lavoratore si faccia assistere da un legale scelto tra quelli dell'ASSITALIA e sia che si faccia assistere da un legale di sua fiducia.

L'onere di assistenza legale a carico dell'ENEL, previsto nei precedenti due capoversi, è escluso nei casi di dolo o colpa grave del dipendente, accertati con sentenza passata in giudicato.

Distinti saluti.

Roma, 18 giugno 1976

Allegato 34c (F)

Ex. Art. 19 – Lavoratori sottoposti a procedimento penale
(c.c.n.l. Federelettrica 9.7.96)

DICHIARAZIONI A VERBALE

1) **Sospensione del rapporto di lavoro ai sensi del 4° comma del presente articolo** – 1) Nel caso di *sospensione del rapporto di lavoro prevista dal 4° comma del presente articolo, l'Azienda, su specifica richiesta del lavoratore, potrà esaminare la possibilità di concedere, in via eccezionale, un sussidio*

straordinario, come prestito, a beneficio dei familiari che risultino a carico del dipendente agli effetti della normativa sugli assegni per il nucleo familiare. Detto sussidio è pari al 30% dello stipendio - quale definito dall'art. 34 CCNL - che sarebbe spettato al dipendente, per il primo dei familiari a carico, e del 10% per ciascun ulteriore familiare a carico, fino ad un massimo del 50% del citato stipendio. Il sussidio è escluso nel caso di sospensione del rapporto inferiore a 30 giorni e cessa ovviamente dallo scadere del periodo di sospensione di 12 mesi.

2. *Gli importi concessi ai sensi della presente Dichiarazione a Verbale dovranno essere restituiti dal lavoratore con modalità che saranno stabilite dall'Azienda caso per caso.*

II) ***Pronuncia della sentenza penale irrevocabile*** *- Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la decorrenza del periodo di cui al 4° comma del presente articolo, l'Azienda si impegna ad assumere "ex novo" per chiamata diretta il lavoratore che ne faccia richiesta, nei cui confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento. Le condizioni di assunzione terranno conto della posizione di inquadramento e retributiva acquisita dall'interessato prima della risoluzione del rapporto*

Allegato 34d (F)

Assistenza legale ai lavoratori

(Allegato 5 – c.c.n.l. Federelettrica 9.7.96)

Resta confermato il contenuto della seguente:
LETTERA INVIATA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Assistenza legale a lavoratori incorsi in procedimenti penali nell'espletamento delle mansioni ad essi affidate.

In relazione alle richieste che circa l'argomento in oggetto sono state da Voi formulate nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL 29 maggio 1973, Vi comunichiamo quanto segue.

Premesso che, a norma delle polizze assicurative in genere sottoscritte dalle Aziende, l'assistenza legale a lavoratori che incorrano in procedimenti giudiziari per eventuali responsabilità penali derivanti dall'espletamento delle mansioni ad essi affidate viene prestata dalle varie Società Assicuratrici, le Aziende continueranno ad adoperarsi nei confronti delle proprie Società Assicuratrici, al fine di ottenere che le stesse amplino il numero dei legali da ciascuna incaricati della trattazione delle vertenze in sede giudiziaria, e cioè per consentire al singolo lavoratore interessato di esprimere la sua preferenza per quello fra detti legali della Società Assicuratrice, che dovrà assisterlo in giudizio.

Qualora, peraltro, il lavoratore interessato non ritenga di avvalersi dell'assistenza dei legali della Società Assicuratrice, potrà farsi assistere da un legale di sua fiducia, con onere a carico dell'Azienda, ovviamente nei limiti delle tariffe professionali.

Per l'eventuale prosecuzione del giudizio penale dopo che sia venuta a cessare la gestione della vertenza da parte della Società assicuratrice, le spese della relativa assistenza legale saranno del pari a carico della Azienda, sia che il lavoratore si faccia assistere da un legale scelto tra quelli della Società Assicuratrice, sia che si faccia assistere da un legale di sua fiducia.

L'onere di assistenza legale a carico dell'Azienda, previsto nei precedenti due capoversi, è escluso nei casi di dolo o colpa grave del dipendente, accertati con sentenza passata in giudicato.

Distinti saluti.